

Autorizzazione paesaggistica: decreto firmato, a breve in Gazzetta

del 28/02/2017

Il regolamento-DPR sull'autorizzazione paesaggistica semplificata, che regola gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, è stato firmato dal presidente Mattarella e sarà a breve pubblicato in GU

L'autorizzazione paesaggistica semplificata è ormai legge dello Stato. Il [nuovo regolamento-DPR 13 febbraio 2017](#) è stato infatti firmato dal presidente della Repubblica Mattarella e si avvia alla pubblicazione - ormai immediata - in Gazzetta Ufficiale. Il DPR adotta il **Regolamento che individua gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata**, ai sensi dell'art.12 del decreto-legge 83/2014.

Col provvedimento non solo si ampliano e precisano le ipotesi di interventi di lieve entità, con ulteriori semplificazioni procedurali, ma vengono individuate le **tipologie di interventi per i quali non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica** e quelle che possono essere **regolate attraverso accordi di collaborazione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le Regioni e gli enti locali**.

Le novità principali

Confermati i 31 interventi 'esonerati' dall'autorizzazione, ossia quelli che **non comportano sostanziali modifiche agli edifici**. Tra questi, sono **compresi i pannelli solari termici o fotovoltaici, i microgeneratori eolici, le installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, la manutenzione di tende parasole e cancelli e gli interventi antisismici di consolidamento statico degli edifici**.

Questi interventi sono **indicati nella lista A allegata al DPR**, che **'manda in pensione' il vecchio dpr 139/2010 e comprende ovviamente i casi già liberi fin dal 1939 ma elenca in totale 31 fattispecie**. Non sono tutte opere edilizie, e quando serva una Cila o una Scia naturalmente bisogna presentarla, con eventuale esenzione solo al parere del soprintendente (che può bloccare tutto). Tra le novità più rilevanti, come già accennato, si annoverano le opere di messa in sicurezza antisismica, che diventano libere se non comportano modifiche tipologiche o di volume all'edificio.

Il nuovo regolamento, come [già approfondito da Ingenio](#), introduce **nuove forme di liberalizzazione a fronte di specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico**. Vengono quindi individuate tre categorie di interventi: 1) **non soggetti ad autorizzazione paesaggistica**; 2) **soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato**; 3) **esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica**.

Non soggetti ad autorizzazione

Sono i 31 interventi dell'Allegato A. Il presupposto fondante è l'irrilevanza paesaggistica: vi rientrano le opere interne anche se comportanti una modifica della destinazione d'uso, ma anche coperture, condizionatori dotati di unità esterne, parabole, pannelli solari, sostituzione di cancelli, recinzioni e muri di cinta, insegne per esercizi commerciali, lapidi, strutture stagionali, ecc.

Procedimento semplificato

Il termine per la conclusione del procedimento è tassativamente di 60 giorni. Tra gli interventi che ne sono soggetti: incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 metri cubi attuabile anche nei centri storici;

opere su prospetti e coperture comportanti alterazione dell'aspetto esteriore dell'edificio;

adeguamento alla normativa antisismica o di contenimento energetico comportante innovazioni nelle caratteristiche morfologiche ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti;

superamento delle barriere architettoniche che alteri la sagoma dell'edificio visibile dallo spazio pubblico;

demolizione senza ricostruzione di edifici privi di interesse architettonico, storico e testimoniale;

autorimesse fuori terra con volume non superiore a 50 metri cubi;

tettoie di superficie non superiore a 30 metri quadrati;

chiusura di verande funzionali ad attività economiche;

strutture temporanee per manifestazioni per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni;

cartelli e mezzi pubblicitari non temporanei di dimensione inferiore a 18 metri quadrati.

Per il procedimento autorizzatorio semplificato sono previste **tre diverse modalità di presentazione dell'istanza**: l'invio, anche telematico, allo Sportello unico per l'edilizia (Sue) nel caso di interventi edilizi; l'invio, anche telematico, allo Sportello unico per le attività produttive (Suap); l'invio all'autorità procedente nei casi residuali.

Esonero dall'autorizzazione

Ne sono esonerati **alcuni interventi riguardanti aree ed edifici vincolati dal piano paesaggistico**, purchè nello stesso siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la tutela del bene paesaggistico.